



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2015/08.02/000005-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DA ALLEVAMENTO SUINICOLO A CICLO CHIUSO A SOLO INGRASSO, NEL COMUNE DI FOSSANO.

PROPONENTE: MARENGO GIOVANNI CARLO, STRADA DI PIOZZI, 34 - 12045 FOSSANO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- in data 05.10.2018 con prot. n. 73039, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del sig. Giovanni Carlo MARENGO, in qualità di titolare della Ditta MARENGO Giovanni Carlo, con sede legale in Strada di Piozzi n. 34 a Fossano;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 9 ottobre al 22 novembre 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 73895 del 09.10.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*";

#### Considerato che:

- nel corso del procedimento, non risultano pervenuti pareri e/o contributi tecnici da parte dei predetti soggetti e non risultano altresì pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto;

#### Rilevato che:

##### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- L'impianto è già stato sottoposto a fase di verifica nel 2004 con Determina Dirigenziale n.81 in fase di realizzazione di due nuove strutture (capannoni n.1 e 2) con annesse due vasche di stoccaggio liquami; la medesima ha escluso il progetto dalla fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni di biosicurezza.
- Lo stabilimento possiede attualmente un'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 4/5/2016 dal SUAP di Fossano con Provvedimento n.7/AMB/2016.

Ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera la Ditta MARENGO Giovanni Carlo dovrà presentare domanda di riesame ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II e della L.R. 44/2000.

## **2. dal punto di vista tecnico**

Il progetto consiste nella realizzazione dell'ampliamento di un allevamento di suini all'ingrasso 30-160 kg presso lo stabilimento sito in Fossano, Via del Colombero n. 5 (loc. Maddalene).

Attualmente l'allevamento ha una potenzialità massima pari a 2.974 capi stabulati in quattro strutture per una superficie complessiva di circa 4.462 mq.

Il nuovo progetto prevede di ampliare ulteriormente l'allevamento mediante la realizzazione di un nuovo ricovero con annessa nuova vasca di stoccaggio liquame. La modifica porterà ad una potenzialità massima dello stabilimento pari a 3.772 capi grassi tra 30-160 kg (al netto dei locali infermeria); mentre l'area destinata al ricovero degli animali subirà un aumento di circa 1.000 mq, portando la superficie complessiva a circa 5.470 mq.

## **3. dal punto di vista ambientale**

### **3.1 Aspetti progettuali (es. gestione cantiere, gestione rifiuti, aspetti impiantistici, ecc...)**

In tutti i capannoni è presente una stabulazione in box con pavimentazione totalmente fessurata (PTF) in calcestruzzo e sistema di rimozione del liquame a "vacuum system". La tipologia di allevamento consiste nell'ingrasso di suini da 30 a 160 kg (peso medio 90 kg) col sistema "tutto pieno/tutto vuoto", applicato in modo indipendente per ogni singolo capannone. La durata del ciclo d'ingrasso è pari a 180 giorni a cui si aggiungono 15 giorni di vuoto sanitario; vengono pertanto effettuati due cicli ogni 13 mesi pari a circa 1,9 cicli/anno. Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di una idropulitrice ad alta pressione. Le fasi produttive possono essere riassunte come segue: approvvigionamento ed ingresso delle materie prime, preparazione e somministrazione della razione, allevamento ed ingrasso, vendita di suini grassi da salumeria, emissioni in atmosfera, rifiuti e reflui zootecnici.

### **3.2 Effluenti zootecnici prodotti**

Sulla base dei coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007, in base alla tipologia di stabulazione presente nelle stalle, il proponente ha effettuato la valutazione considerando la categoria di suini grassi con peso medio 90 kg. (vedi tabella allegata in calce).

La produzione annuale di effluente non palabile riferita alla consistenza zootecnica potenziale è stata stimata pari a **12561 m<sup>3</sup> e 37345 kg di azoto.**

(i coefficienti utilizzati sono pari a 37 mc/t p.v. per il liquame e 110 kg/t p.v. per l'azoto)

Tab. D2 - Consistenza POTENZIALE massima (al lordo del vuoto sanitario e al netto dei capi in infermeria)

A	B	C	O	E	F	G	H	I
Capannone / Reparto (All. 2A-2B) (1)	Categoria di capi allevati (2)	Tipo di stabulazione e (2)	Superficie Utile di Stabulazione e (SUS) (m <sup>2</sup> /capo)	Superficie Utile di Allevamento o (SUA) (m <sup>2</sup> o n° posti)	N° posti potenziali (SUA/SUS)	Peso vivo medio per capo(Kg) (2)	Peso vivo massimo potenziale (t)	Effluente non palabile potenzialmente prodotto (m <sup>2</sup> /anno) (2)
Cap. 1	suini grassi 30-160 kg	Box PTF + vacuum system	1	732	720	90	64,8	2.398
Cap. 2	suini grassi 30-160 kg	Box PTF + vacuum system	1	732	720	90	64,8	2.398
Cap. 3	suini grassi 30-160 kg	Box PTF + vacuum system	1	792	767	90	69,0	2.554
Cap. 4	suini grassi 30-160 kg	Box PTF + vacuum system	1	792	767	90	69,0	2.544

Cap. 5	suini grassi 30-160 kg	Box PTF + vacuum system	1	820	798	90	71,8	2.657
			TOTALI	3.872	3.772	-	339,5	12.561

### 3.3 Stoccaggi

Per quanto dichiarato, le dimensioni di tutte le vasche di stoccaggio presenti e in progetto garantiranno un volume utile di circa **6990 mc**, sufficiente al rispetto dei tempi di maturazione del liquame.

#### *Confronto con le BAT*

La ditta comunica di disporre di due vasche esterne coperte con crosta naturale, una con telo plastico e di voler adottare la copertura con argilla espansa per la futura vasca V4. A tale proposito, questa Agenzia evidenzia che la letteratura disponibile al momento è concorde nell'indicare la copertura con crosta naturale come la meno costosa ma al contempo la meno efficace, tra le coperture possibili, nel contenimento dell'ammoniaca (l'efficienza di abbattimento tramite croste ben mantenute è stimata intorno al 40% rispetto alle emissioni da stoccaggi senza copertura, efficienza pari alla metà di quella riferibile ad una copertura rigida, tettoia o tenda).

Inoltre, la copertura con crosta naturale pone criticità gestionali in quanto limita le azioni di rimescolamento, riempimento e svuotamento, è in genere sconsigliata nei climi freddi (la crosta non si forma a temperature basse), richiede, per essere efficace, spessori da 10 a 20 cm e continuità su tutta la superficie dello stoccaggio, può, in determinate condizioni di secchezza, aumentare le emissioni di N<sub>2</sub>O. Allo stesso modo, le croste naturali tendono a mostrare difficoltà di formazione in corrispondenza a liquami con basso tenore di sostanza secca. Infine, tranne alcune tecniche, le coperture flottanti non sono generalmente in grado di evitare l'ingresso dell'acqua piovana in vasca di stoccaggio, causando l'incremento dei volumi di liquame da gestire. Al contrario, è quanto mai opportuno segnalare come, in relazione agli stoccaggi dei liquami, **coperture rigide o coperture flessibili** (nomenclatura riportata dal documento BREF di settore: tent covers, dome-shaped covers, flat covers), richiamate alle BAT 16 b1 e b2 del documento BAT conclusions, garantiscono riduzioni delle emissioni di ammoniaca ed odori dell'80-90% e prevengono l'ingresso in vasca dell'acqua piovana; peraltro il citato documento BREF testimonia come le coperture flessibili possano essere applicate a vasche di stoccaggio esistenti in calcestruzzo senza sostanziali modificazioni fino ad un diametro di 30 m, e che il palo centrale può essere montato anche a vasca non svuotata. E' verso l'applicazione di queste tecniche che andrebbero richiesti i maggiori sforzi tecnologici di adeguamento al settore degli allevamenti piemontesi, con particolare riferimento alla fase di stoccaggio di reflui liquidi. Tra le coperture galleggianti, richiamate alla BAT 16 b3, naturalmente meno performanti in termini di efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera, le lastre flessibili galleggianti di polietilene espanso a celle chiuse (tappetini antiodore), sulla base di sperimentazioni regionali, così come delle prestazioni riportate alla Tabella 4.167 del documento BREF (riferirsi a floating flexible cover (e.g. plastic sheets, blankets)), si sono dimostrate superiori ad altre coperture galleggianti formate da granuli di argilla espansa o da elementi esagonali in polipropilene espanso a celle chiuse non solo per quanto riguarda l'ammoniaca ma anche per i gas climalteranti, con particolare riferimento ad N<sub>2</sub>O (che invece pare aumentare in corrispondenza alle altre due opzioni prese in considerazione nella sperimentazione regionale). **Si ritiene necessario che la Ditta valuti attentamente le soluzioni proposte, sia quelle già implementate che le future, al fine di massimizzare l'efficienza di contenimento delle emissioni di ammoniaca.**

### 3.4 Terreni e spandimento

Nella relazione di verifica si dichiara:

Superficie fuori zvn (carico 40 q/ha): 68,3 ha, per un carico di peso vivo pari a 2.733 q.li

Superficie in zvn (carico 20 q/ha): 159,8 ha, per un carico di peso vivo pari a 3.196 q.li

$68,3 * 340 + 159,8 * 170 = 50.388$  kg di azoto ricevibili

50.388 Kg di azoto ammissibili > 37.345 Kg di azoto prodotto.

Pertanto il terreno disponibile risulterebbe sufficiente a smaltire l'azoto prodotto.

L'azienda effettua la distribuzione del liquame tramite una botte della capacità di circa 21 mc con sistema di spandimento con iniezione nel suolo con dischi.

### *Confronto con le BAT*

La tecnica di spandimento agronomico dei liquami proposta è definita come "interramento mediante dischi". Tale tecnica viene abbinata alla BAT 21 C (iniezione superficiale a solchi aperti). Vista l'elevata percentuale di terreni in asservimento ed in ZVN, l'applicazione di BAT che consentano un elevato contenimento delle emissioni in fase di spandimento è considerata di sostanziale importanza. Si ritiene pertanto necessario che la Ditta produca documentazione, anche fotografica, attestante la tipologia dei mezzi distributori ed interratori che vengono adottati per la realizzazione delle BAT 21 e 22.

Dovranno essere privilegiate, laddove applicabili, le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni (iniezioni superficiali (solchi aperti) ed iniezioni profonde (solchi chiusi)). In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con aratura o dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BAT 22.

### **3.5 Emissioni in atmosfera**

Per il calcolo delle emissioni il proponente ha utilizzato il metodo CRPA Net-IPPC:

Le emissioni provenienti dall'allevamento di suini in progetto sono state calcolate pari a **12,7 t/a di ammoniaca e 23,8 t/a di metano**, rispettivamente + **36,5%** e + **37,5%** rispetto alle emissioni della situazione al 2015.

Si evidenzia l'importanza di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, tale inquinante è infatti uno dei precursori di importanza fondamentale nella formazione del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana, perché in grado di penetrare più in profondità nell'apparato respiratorio. Per tale inquinante della qualità dell'aria permane tuttora la criticità per il mancato rispetto dei limiti normativi stabiliti per la tutela della salute umana nelle zone di pianura della nostra provincia, così come in tutto il bacino Padano.

### **3.6 Emissioni odorigene**

Il proponente ha provveduto ad effettuare un'analisi specifica dello stabilimento in relazione ai tre aspetti che si ritiene possano influenzare maggiormente l'impatto odorigeno: le caratteristiche impiantistiche e gestionali, la localizzazione dei recettori e la direzione dei venti dominanti.

Dall'analisi effettuata, secondo il proponente è possibile affermare che le caratteristiche dell'impianto e le scelte gestionali saranno in grado di minimizzazione l'impatto odorigeno sui possibili recettori circostanti.

In fase di successiva autorizzazione AIA, si potrà proporre la prescrizione già impartita dal Comune di Fossano in allevamenti similari, per la quale - in caso di attivazione del protocollo previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 - la Ditta autorizzata si impegna ad attuare le misure individuate dal tavolo di confronto.

### **3.7 Emissioni sonore**

Dalla lettura della valutazione di impatto acustico testo è emerso che:

- I fabbricati presentano un'attenuazione di 25 dBA;
- L'insediamento produttivo e i recettori limitrofi sono situati in classe III;

- Le indagini non sono state condotte durante il periodo notturno poiché a detta del tecnico, in tale periodo, non avviene nessuna attività lavorativa e i livelli sonori prodotti sono irrilevanti;
- In merito alle misure fonometriche eseguite il 19 giugno 2018 e alle analisi condotte mediante il software di modellizzazione SoundPlan, l'ufficio scrivente si segnala che i livelli di rumore residuo devono essere rilevati quando non è presente alcuna attività lavorativa (e pertanto nessun capo di bestiame). Pertanto ciò che è stato eseguito è uno studio del rumore ante e post operam. Tale indagine evidenzia il rispetto dei limiti di immissione diurno futuro, ma non di quello differenziale di immissione diurno.

In conclusione, vista la valutazione d'impatto acustico e preso atto di quanto dichiarato dal tecnico, nonostante le imprecisioni sopraccitate, si ritiene ci siano sufficienti garanzie circa il rispetto della normativa in merito al rumore ambientale. Tuttavia si richiede vengano effettuate delle misure di rumore residuo, quando le fasi dell'allevamento verranno ultimate (in assenza di capi di bestiame), al fine di condurre uno studio del differenziale di immissione ai ricettori.

### 3.8 Suolo, vegetazione e paesaggio

Il proponente non fornisce alcuna indicazione circa i probabili volumi di scavo prodotti dalla realizzazione dei nuovi edifici.

Alfine di ridurre l'impatto sul paesaggio, è presente una barriera vegetale lungo l'intero perimetro del sito; per permettere l'ampliamento in progetto, la barriera verrà spostata lungo il nuovo perimetro.

### 3.9 Impatto cumulativo

La ditta detiene altri due allevamenti presso altri due siti che dichiara completamente distaccati e indipendenti dallo stabilimento oggetto del presente progetto. La consistenza di stalla in questi siti è pari a 590 capi a Fossano, Via di Piozzi (Maddalene) n. 34 e 950 capi a Savigliano, Via Vottignasco n. 25 per un peso vivo complessivo di 1.386 q.li.

In data 28 novembre 2018, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 87405 del 30.11.2018 e dell'apporto istruttorio del Settore Tutela del territorio di cui alla nota prot. n. 90626 del 12.12.2018, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'istruttoria tecnica ha evidenziato che l'ampliamento in progetto non si configura come intervento sostanziale e passibile di ulteriori impatti ambientali significativi e negativi, sui diversi comparti ambientali potenzialmente interferiti, meritevoli d'approfondimento. Tuttavia, valutato che l'ampliamento comporta un aumento di produzione dell'effluente zootecnico destinato allo spandimento agronomico, di emissioni di ammoniaca e metano, di consumo di risorse naturali, risulta necessario specificare condizioni ambientali necessarie per prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti significativi e negativi, come dettagliate nel dispositivo al seguente punto 2., che qui si richiama integralmente.

#### Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 28 novembre 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

## DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 05.10.2018 con prot. n. 73039, da parte del sig. Giovanni Carlo MARENGO, in qualità di titolare della Ditta MARENGO Giovanni Carlo, con sede legale in Strada di Piozzi n. 34 a Fossano, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'ampliamento in progetto, pur comportando un aumento di produzione di effluente zootecnico destinato allo spandimento agronomico, di emissioni di ammoniaca e metano e di consumo di risorse naturali, non si configura come intervento sostanziale e passibile di ulteriori impatti ambientali significativi e negativi, sui diversi comparti ambientali potenzialmente interferiti, meritevoli d'approfondimento.
- 2. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di OTTEMPERARE al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, al Dipartimento ARPA territorialmente competente:

MATRICE	CONTENUTO
<b>Atmosfera</b>	In riferimento alle coperture delle vasche di stoccaggio, attenta valutazione delle soluzioni proposte, sia quelle già implementate che le future, al fine di massimizzare l'efficienza di contenimento delle emissioni di ammoniaca  Produzione di idonea documentazione, anche fotografica, attestante la tipologia dei mezzi distributori ed interratori che vengono adottati per la realizzazione delle BAT 21 e 22
<b>Terre e rocce da scavo</b>	Indicazione dei volumi di scavo prodotti dalla realizzazione delle nuove strutture
<b>Agenti fisici</b>	Effettuazione delle misure di rumore residuo, quando le fasi dell'allevamento verranno ultimate (in assenza di capi di bestiame), al fine di condurre uno studio del differenziale di immissione ai ricettori.

- 3. DI STABILIRE** altresì che, nella fase di redazione dei progetti definitivo / esecutivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni progettuali dettagliatamente descritte nei successivi punti:

- ai fini del rilascio di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:

- a) riveda la **potenzialità dell'allevamento**, in particolare il numero dei posti, il peso totale e la produzione dei reflui zootecnici (al lordo del vuoto sanitario e dei posti destinati all'infermeria), aggiornando opportunamente la scheda D2;
- b) come da progetto, preveda l'**effettiva costruzione della quarta vasca "V4" di stoccaggio dei liquami prodotti dai suini potenzialmente allevabili**, con piena disponibilità della stessa al momento dell'avvio dell'attività di allevamento nella porcilaia n. 5, salvo espressa approvazione della relazione tecnica prevista dall'Allegato I del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., al paragrafo "Valutazione della quantità di effluente zootecnico prodotta";
- c) riveda ed aggiorni la capacità di stoccaggio della vasca V4 (per la quale, nella relazione tecnica, vengono indicate misure pari a 25 m \* 12,4 m \* 5 m = 1.550 mc ed un volume di 1.325 mc - dati non coerenti), nonché puntualizzare la capacità di stoccaggio della pre-vasca;
- d) riveda ed aggiorni la durata del vuoto sanitario, in quanto la ditta ha indicato 28 giorni, mentre dai dati in possesso alla scrivente risulterebbero 14 giorni;
- e) definisca in modo univoco la tecnica di copertura delle vasche V1 e V2 utilizzate per lo stoccaggio dei liquami, conformemente alle indicazioni contenute nel BREF 2017 e nelle Conclusioni sulle BAT;
- f) predisponga la vasca V4 per l'installazione di una copertura fissa;
- g) verifichi che i terreni a disposizione siano sufficienti a rispettare le disposizioni di cui al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (a tale proposito si fa presente che, sulla base delle valutazioni della scrivente, la superficie a disposizione della ditta parrebbe non sufficiente in quanto risulta un eccesso di azoto pari circa 500 kg, nel caso di vuoto sanitario 14 giorni);
- h) definisca con il Servizio Veterinario il numero dei posti da utilizzare come infermeria;
- i) fornisca foto circa l'attrezzatura utilizzata per lo spandimento dei liquami.

4. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori, all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

5. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara GIORDANA  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale